



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 16-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 27 APRILE 2020

OMISSIS

PUNTO 2)

DELIBERA n. 201
CONVENZIONE C.N.F /OCF

Il Consigliere Tesoriere illustra i termini del rinnovo della convenzione con l'Organismo Congressuale Forense relativa ai costi per il funzionamento di quest'ultimo, previamente concordati con il Coordinatore ed il Tesoriere di OCF.

La nuova convenzione, fondata sempre sul presupposto del necessario concerto tra C.N.F ed OCF, prevede peraltro alcuni temi specifici – quali "L'Avvocato in Costituzione", "Compensi e Fiscalità dell'Avvocato", "Patrocinio a spese dello Stato", "Società di capitali tra professionisti con partecipazione del socio di solo capitale" – in ordine ai quali esercitare azioni comuni.

Prevede inoltre, a differenza di quella pregressa, che il C.N.F. versi soltanto una anticipazione – entro il 31 maggio 2020 – di euro 80 mila – da compensarsi subito con i contributi che verseranno i C.O.A – pari al costo del personale come indicato nel bilancio preventivo di OCF per l'anno 2020.

La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la convenzione secondo il testo di seguito allegato:

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO CONGRESSUALE (Approvato dal XXXIII Congresso Nazionale Forense il 7.10.2016)

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di Aprile, in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense,

- 1) **L'Avv. Maria Masi**, nella qualità di Presidente f.f. e legale rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, con sede legale in (00186) Roma, Via Arenula n. 71, Cod. Fisc. n. 80409200583;
- 2) **L'Avv. Giovanni Malinconico**, nella qualità di Coordinatore e legale rappresentante dell'Organismo Congressuale Forense, con sede legale in (00193) Roma, via Valadier n. 42A, Cod. Fisc. n. 91148030595;

PREMESSO CHE

- a- Nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Rimini il 6, 7 e 8 ottobre 2016, con deliberazione statutaria assunta il 7 ottobre 2016 è stato approvato il nuovo Statuto Congressuale, che all'art. 6 prevede l'istituzione dell'OCF, avente la funzione di dare attuazione ai deliberati congressuali conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 3, della legge n. 247 del 2012, e che all'art. 7 detta, tra l'altro, la disciplina dei costi dell'OCF, fissandone il regime contabile (statuto poi emendato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 2018, lo Statuto);
- b- Nel sistema così delineato dall'Ordinamento professionale, il CNF può adempiere ai propri compiti istituzionali anche per il tramite dell'OCF, sul presupposto del concerto istituzionale di cui allo Statuto Congressuale;
- c- L'art. 6, 3° co., lett. a) dello Statuto Congressuale (approvato dal XXXIII Congresso di Rimini il 7.10.2016, nel testo emendato dal XXXIV Congresso di Catania il 6.10.2018) prevede infatti che l'Organismo Congressuale Forense, nello svolgimento delle proprie funzioni statutarie, [...] *“promuove il concerto [...] con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale”*;
- d- A sua volta, l'art. 7, 2° co., dello Statuto Congressuale prevede che il C.N.F., in quanto può adempiere i propri compiti anche attraverso l'O.C.F. previo concerto, ne sostiene i costi secondo le modalità ivi previste;
- e- C.N.F. ed O.C.F. hanno individuato alcune rilevanti tematiche quali “Avvocato in Costituzione”, “Sostenibilità (compensi e fiscalità dell'avvocato)”, “Patrocinio a spese dello Stato”, “Società di capitali tra professionisti con partecipazione del socio di solo capitale” sulle quali articolare azioni comuni;
- f- Sull'esplicito presupposto di cui ai punti b-, c- e- d- che precedono, le spese di funzionamento dell'OCF possono essere considerate quali una componente delle spese di gestione di cui all'art. 35, comma 2, della legge n. 247 del 2012, divenendo parte del contributo determinato dal CNF in forza di tale norma e riscosso ai sensi del comma 3 dello stesso art. 35; la parte di contributo inerente al funzionamento dell'OCF deve essere appostata dal CNF quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, in apposito capitolo di partita di giro, con la conseguenza che le relative somme possono essere erogate all'OCF solo in esito alla loro riscossione;
- g- premesso quanto precede, il CNF, ferma la sua esclusiva soggezione alla legge, intende contribuire a far conseguire all'OCF la dotazione delle risorse finanziarie per permetterne l'attività, in conformità ai principi contabili di cui al D.P.R. n. 97 del 2003 (enti pubblici non economici) e ai principi IASB, entro i limiti necessari per il suo funzionamento;
- h- appare all'uopo opportuna la stipulazione di una convenzione che regoli la riscossione, la contabilizzazione e, nel rispetto delle condizioni che precedono, il versamento, anche attraverso eccezionali anticipazioni di importo limitato, della parte di contributo relativa al funzionamento dell'OCF;
- i- detta convenzione deve avere validità limitata nel tempo, con riserva della sua tempestiva rinegoziazione anche all'esito della verifica della sua applicazione;
- j- In merito a quanto sopra, il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense sono addivenuti alla determinazione di rinnovare la convenzione a suo tempo sottoscritta per l'attuazione della citata disciplina statutaria.

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Sul presupposto del concerto cui sono conformati i rapporti tra CNF e OCF, la quota necessaria per il funzionamento dell'OCF, in conformità alle previsioni dell'art. 7 dello Statuto Congressuale di cui alle premesse, viene a fare parte, costituendone porzione evidenziata separatamente, del contributo richiesto agli iscritti ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 247 del 2012 e riscosso ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 29, comma 5, della stessa legge.

Art. 3 - Il CNF apposta tale quota, quale risorsa riscossa ed erogata per conto terzi, in apposito capitolo di partita di giro del proprio bilancio di previsione e di quello consuntivo e la versa in un apposito conto corrente.

Art. 4 -L'OCF comunica al CNF l'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da parte dell'assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto Congressuale, indicando la quota di cui agli artt. 2 e 3 necessaria per il proprio funzionamento e quella da richiedere agli Ordini per ciascun iscritto.

Vista la particolare situazione emergenziale connessa alla pandemia Covid 19, il CNF, non appena ricevuta questa comunicazione, chiederà agli Ordini il versamento di tale quota che dovrà avvenire al 30 settembre 2020.

Art. 5 - Non appena rimosse e contabilizzate, il CNF riverserà all'OCF le somme versate dagli Ordini per il titolo di cui agli artt. 2 e 3, salvo il meccanismo di conguaglio in relazione alle anticipazioni di cui all'art. 6 che segue.

Art. 6 - Entro il 31 maggio 2020, il C.N.F., onde consentire all'O.C.F. la continuità nelle proprie attività, verserà un'anticipazione nella misura di €. 80.000,00 (ottantamila) pari al costo per il personale dipendente indicato nel Bilancio Preventivo per l'anno 2020.

Art. 7 - Il CNF provvede all'erogazione dei contributi anche relativi a precedenti annualità trasmessi dai Consigli dell'Ordine e versati in apposito conto corrente.

Art. 8 - La presente convenzione scadrà il 31.12.2020 e sarà soggetta a rinegoziazione per l'annualità successiva.

C.N.F.
La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

O.C.F.
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

Manda all'Ufficio di Segreteria di darne comunicazione ad OCF.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 27 aprile 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

